

COMUNE DI MASSA FERMANA

CAPO 01

AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, CURA I SUOI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO.
02. HA AUTONOMIA STATUTARIA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
03. E' TITOLARE DI FUNZIONI E POTERI PROPRI ESERCITATI SECONDO I PRINCIPI E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE, DELLO STATUTO E DELLE LEGGI. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.
04. SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E POTENZIAMENTO; FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI.
05. ISPIRA LA SUA AZIONE, NEI LIMITI DELLE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE, AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI: A. LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI; B. IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO TERRITORIO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE PROMUOVENDO ANCHE INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA A TUTELA DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA; C. LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA; D. LA VALORIZZAZIONE ED IL RECUPERO DELLE TRADIZIONI E CONSUETUDINI LOCALI; E. L' ESERCIZIO IN COOPERAZIONE CON I COMUNI VICINI DELLE PROPRIE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI COMPETENZA AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE EFFICIENZA ED UTILITA' SOCIALE DEGLI STESSI; F. LA PROMOZIONE DI FORME DI UNIONE CON I COMUNI CONTERMINI, APPARTENENTI ALLA STESSA PROVINCIA, PER ESERCITARE CONGIUNTAMENTE FUNZIONI E SERVIZI PROPRI; G. LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL' INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE; H. IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLE PERSONE, IN GRADO DI AFFRONTARE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE E PERSONALE, ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO; I. L' EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLO STUDIO ED ALLA CULTURA.
06. L' ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE E' DIRETTA A REALIZZARE L' EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E SI BASA SU CRITERI CHE INDIVIDUANO LE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE, ATTUANDO IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE DEI RUOLI POLITICI DA QUELLI

AMMINISTRATIVI.

07. IL COMUNE CONCORRE, IN MODO AUTONOMO, ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

08. TRA GLI OBIETTIVI PRIMARI DELLA COMUNITA' DI MASSA FERMANA VI E' ANCHE QUELLO DELLA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERESSI SOCIO-ECONOMICI E CULTURALI DI TUTTO IL TERRITORIO FERMANO. DI CONSEGUENZA E' IMPEGNO DEL COMUNE CONTRIBUIRE ALLA VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DEGLI INTERESSI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE COMUNITA' FACENTI CAPO AI COMUNI CHE SI SONO ESPRESSI PER LA ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DEL FERMANO.

ART. 02

SEDE, TERRITORIO, STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE HA UNA ESTENSIONE DI KMQ. 07, 75, ALTEZZA SUL LIVELLO DEL MARE: MASSIMA MT. 345 , MINIMA MT. 150 ED E' COSI' DELIMITATO: MONTAPPONE, LORO PICENO, MOGLIANO, MONTEGIORGIO, FERMO.

03. IL COMUNE HA LO STEMMA DI CUI AL BOZZETTO ALLEGATO AL PRESENTE STATUTO.

ART. 03

FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI PRECIPUO INTERESSE COMUNALE, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE O REGIONALE.

02. IL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI (IN FORMA DECENTRATA O) IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA PER GARANTIRE L'ECONOMICITA' DI GESTIONE.

03. IL COMUNE ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI AD ESSO DELEGATE O ATTRIBUITE, SEMPRE CHE SIANO ASSICURATE CONGRUE RISORSE PER LA LORO GESTIONE.

ART. 04

COMPITI DEL COMUNE PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI ELETTORALI, DI ANAGRAFE, DI STATO CIVILE, DI STATISTICA E DI LEVA MILITARE E SVOLGE LE ULTERIORI FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE AFFIDATE DALLA LEGGE SECONDO I RAPPORTI FINANZIARI E LE RISORSE DA QUESTA REGOLATI.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO FANNO CAPO AL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO COMUNALE, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PUBBLICO, E'

INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI, NONCHE' PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

POLIZIA MUNICIPALE

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DEL SUO TERRITORIO E DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE L' ORDINATA CONVIVENZA ED ASSICURA L' OSSERVANZA

DELLE SUE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

CAPO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 07

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. L' ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA SINO ALL' ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI ED A SVOLGERE FUNZIONI DI CONTROLLO ATTRAVERSO I SINGOLI CONSIGLIERI.

04. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITI FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.

ART. 09

COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L' INTERA COMUNITA', DETERMINA L' INDIRIZZO DELL' ATTIVITA' COMUNALE ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO DELIBERAZIONI E MOZIONI.

02. IN PARTICOLARE DELIBERA SUGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. SU QUESTIONI DI DIRETTO INTERESSE COMUNALE, LE MOZIONI POSSONO CONTENERE VALUTAZIONI, RICHIESTE E PROPOSTE AD ISTITUZIONI PROVINCIALI, REGIONALI E NAZIONALI.

04. L' ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, PER QUANTO NON DISPOSTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI

COMPONENTI.

ART. 10

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE DIPENDENTI, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI OGGETTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. HANNO IL DIRITTO DI INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, EMENDAMENTO, CHE ESERCITANO NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE O ALL'INTERPELLANZA E' OBBLIGATORIA. IL DIRITTO DI INIZIATIVA SI ESERCITA ALTRESI' SOTTO FORMA DI PROPOSTA DI SPECIFICA DELIBERAZIONE. LA PROPOSTA, REDATTA DAL CONSIGLIERE, E' TRASMESSA AL SINDACO CHE LA INSERISCE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOPO AVER ACQUISITO I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E L'ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL' ARTT. 55 , COMMA 05 , DELLA CITATA LEGGE N. 142 DEL 1990. I CONSIGLIERI POSSONO RICHIEDERE LA SOTTOPOSIZIONE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERE DI GIUNTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 45 DELLA CITATA LEGGE N. 142 DEL 1990.

03. I CONSIGLIERI SONO ORGANIZZATI IN GRUPPI CONSILIARI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LA LORO COSTITUZIONE ED LORO FUNZIONAMENTO.

05. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATI, PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, E COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE E DI PERSONALE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IDONEI SPAZI E SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATA DA UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

02. IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE ED AVVALERSI DI COMMISSIONI PERMANENTI CON COMPITI PREPARATORI IN ORDINE ALLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ED ALLE ALTRE QUESTIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI, IN CASI PARTICOLARI E CON DETERMINAZIONE DI TEMPI E DI OBIETTIVI, DI COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI, COMPOSTE ANCHE DA NON CONSIGLIERI, PER FINI DI INDAGINE, INCHIESTA E STUDIO SU MATERIE DI INTERESSE DELL'ENTE.

04. LA COMMISSIONI SONO FORMATE SU BASE PROPORZIONALE TRA MAGGIORANZA E MINORANZA.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LA COMPOSIZIONE, I POTERI, I COMPITI, L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICITA' DEI LAVORI.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVE

LE ECCEZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

07. IL CONSIGLIO E' RIUNITO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI CONSIGLIERI IN CARICA E DELIBERA A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA DEI VOTANTI, SALVE LE MAGGIORANZE QUALIFICATE ESPRESSAMENTE RICHIESTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. PER LE NOMINE E LE

DESIGNAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 32 , LETTERA N), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA RELATIVA. PER

LE RAPPRESENTANZE SPETTANTI ALLA MINORANZA, SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIORI VOTI.

08. PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE IL VOTO E' SEGRETO. QUALORA SI RENDANO NECESSARI APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE, LA SEDUTA E' SEGRETA ED IL VOTO E' SEGRETO, SALVI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

09. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI FRA I PRESENTI MA NON FRA I VOTANTI.

10. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE HA LUOGO IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO STABILITO PER LA PRIMA CONVOCAZIONE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE, PURCHE' INTERVENGANO ALMENO QUATTRO MEMBRI ASSEGNATI AL CONSIGLIO. NEL CASO SIANO INTRODOTTE PROPOSTE, NON COMPRESSE NELL' ORDINE DI PRIMA CONVOCAZIONE, QUESTE NON POSSONO ESSERE POSTE IN DELIBERAZIONE SE NON 24 ORE DOPO AVERNE DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI.

11. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO DECORSI ALMENO DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL' INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

12. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI , SU COMUNICAZIONE DI QUESTI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO NELLA PRIMA RIUNIONE. SE IL SINDACO O IL CONSIGLIO NON PROVVEDONO, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D' ATTO.

13. DI OGNI SEDUTA DEL CONSIGLIO E' REDATTO IL VERBALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE, A TAL FINE, STABILISCE L' ORDINE DEL GIORNO E LA DATA.

02. IL SINDACO PROVVEDE A CONVOCARE IL CONSIGLIO, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO NE FACCIA ISTANZA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL' ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE. A TAL FINE I RICHIEDENTI ALLEGANO ALLA ISTANZA IL TESTO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE O DELLE MOZIONI DA DISCUTERE.

03. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI

SCRITTI, DA CONSEGNARSI AL DOMICILIO DEGLI STESSI. LA CONSEGNA RISULTA DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO QUATTRO GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA CONVOCAZIONE. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

05. NEI CASI D'URGENZA, L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO PUO' ESSERE CONSEGNATO ENTRO LE VENTiquattro ORE PRECEDENTI IL GIORNO STABILITO PER L'ADUNANZA. IN TAL CASO, QUALORA LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. IL DIFFERIMENTO DI CUI AL COMMA 05 DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA ANCHE AGLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

07. L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE, ESSERE PUBBLICATO NELL'ALBO PRETORIO ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE QUELLO STABILITO PER LA SEDUTA.

ART. 13

MOZIONE PROGRAMMATICA

01. LA MOZIONE PROGRAMMATICA PREVISTA DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 COSTITUISCE IL PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO E LA BASE PER L'AZIONE DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA MOZIONE SI REALIZZA ATTRAVERSO I PROGRAMMI E PROGETTI ED I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI SIA NELLA PARTE ORDINARIA CHE IN QUELLA STRAORDINARIA.

ART. 14

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA E L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE IL PROGRAMMA DA ATTUARE, LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO VIENE DEPOSITATO, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI CHE LO HA SOTTOSCRITTO, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE NE RILASCIATA RICEVUTA. QUALORA IL CONSIGLIO NON RISULTI CONVOCATO, COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

E' CONSEGNA, ENTRO 24 ORE, AL CONSIGLIERE ANZIANO AFFINCHE' CONVOCHI IL CONSIGLIO ENTRO 10 GIORNI E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE FISSATE DALL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142.

05. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 . QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA PREDETTA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B), NUMERO 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

07. LE ADUNANZE DI CUI AI COMMI PRECEDENTI IVI COMPRESA QUELLA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SONO PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO INTENDENDO PER TALE QUELLO CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

08. LE DELIBERAZIONI DI NOMINA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DIVENTANO ESECUTIVE ENTRO TRE GIORNI DALL'INVIO ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO OVE NON INTERVENGA L'ANNULLAMENTO PER VIZIO DI LEGITTIMITA'.

09. LE DIMISSIONI O LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

10. LA GIUNTA E IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 15

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA N. 04 ASSESSORI.

02. POSSONO ACCEDERE ALLA CARICA DI ASSESSORE ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E AD ASSESSORE, IN NUMERO MASSIMO DI UNO. I REQUISITI PREDETTI, NONCHE' I REQUISITI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, SONO VERIFICATI DAL CONSIGLIO CON LA PROCEDURA SEGUITA PER LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI PRIMA DELL'ELEZIONE DELLA GIUNTA. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI PARTECIPANO ALLE SEDUTE CONSILIARI E A QUELLE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SENZA DIRITTO AL VOTO. TUTTAVIA POSSONO ASSISTERE AI LAVORI DELLE SEDUTE CON FACOLTA' DI PRENDERE LA PAROLA E DI PRESENTARE EMENDAMENTI NELLE MATERIE DI LORO COMPETENZA. HANNO DIRITTO, COME I CONSIGLIERI COMUNALI, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI E DI DEPOSITARE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO. NON POSSONO PRESENTARE INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI E MOZIONI.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI UNIFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. TUTTE LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA SONO ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DALL'INTERO COLLEGIO E IN NESSUN CASO DAI

SINGOLI COMPONENTI. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

04. LA GIUNTA E' CONVOCATA DAL SINDACO, CUI SPETTA LA DETERMINAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA PORRE ALL'ORDINE DEL GIORNO, SENZA FORMALITA'. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA DELLA META' DEI COMPONENTI.

05. LA GIUNTA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. LE SUE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DIMISSIONARI, DICHIARATI DECADUTI O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI D'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. L'ASSESSORE CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE, DECADE DALLA CARICA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSI ALMENO 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. RESTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154.

ART. 16

COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE, CON FINALITA' DI EFFICIENZA ED EQUILIBRIO FINANZIARIO ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESO IL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. COMPETE ALLA GIUNTA: A. LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO; B. LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI; C. L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI. COMPETONO PARIMENTI ALLA GIUNTA, ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE. LA COMPETENZA DELLA GIUNTA RIGUARDA GLI ATTI PREDETTI PER UN VALORE SUPERIORE A L. 500000 . AL DI SOTTO DI TALE VALORE, GLI ATTI DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA SONO ATTRIBUITI AL SEGRETARIO COMUNALE. IL LIMITE DI VALORE E' ADEGUATO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA SECONDO I DATI DELL'INDICE UFFICIALE DEL

COSTO DELLA VITA; D. I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO; E. LE SPESE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI; F. I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI E LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI; G. I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE; H. LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATE DAL COMUNE; I. OGNI ALTRO ATTO CHE NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 45, COMMA 01, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N.

142.

05. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

06. L'ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO DI CUI AL COMMA 01 VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 17

COMPETENZA DEL SINDACO

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SOVRINTENDE ALL'ANDAMENTO GENERALE DELL'ENTE. PROVVEDE A DARE IMPULSO E

COORDINARE L'ATTIVITA' DEGLI ALTRI ORGANI COMUNALI. DIRIGE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA MANTENENDONE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E ASSICURANDO LA RISPONDENZA AGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO. RAPPRESENTA IL COMUNE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE.

02. IL SINDACO PROVVEDE A: A. CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA, SEGUIRE LE RISPETTIVE DELIBERAZIONI, TUTELARE LE PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI E GARANTIRE L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI; B. ESERCITARE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL

COMUNE; C. SOVRINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTIRE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ADOZIONE DI CRITERI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE LA INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. IN CASO DI INERZIA E DI COMPORTAMENTI DIFFORMI DALLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI, IL SINDACO ATTIVA I PROCEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 06 E ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO; D. RAPPRESENTARE IL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI

COMUNALI E PROVINCIALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI. EGLI PUO' NOMINARE PER DETTA INCOMBENZA UN PROPRIO DELEGATO, DANDONE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA E PRESENTANDO CONTESTUALMENTE UN CURRICULUM DEL DELEGATO ATTESTANTE L'ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE DELLO STESSO. NELLE STESSE FORME PUO' REVOCARE LA DELEGA NOMINANDO CONTESTUALMENTE IL NUOVO DELEGATO; E. PROMUOVERE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142; F. PROPORRE AL CONSIGLIO, CHE DELIBERA NELLA STESSA SEDUTA, LA REVOCA, SU SUA INIZIATIVA, DI ASSESSORI O LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA DIMISSIONARI, O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA; G. VIETARE L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLO STATUTO; H. ESERCITARE LE AZIONI POSSESSORIE E CAUTELARI NELL'INTERESSE DEL COMUNE; I. INDIRE LE CONFERENZE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, QUANDO NON ABBA DISPOSTO LA DELEGA DI CUI ALL' ARTT. 41 , COMMA 06 , LETTERA C DELLO STATUTO; L. IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI PIU' GRAVI DELLA CENSURA, SENTITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA; M. SOSPENDERE, NEI CASI D'URGENZA, I DIPENDENTI COMUNALI; N. STIPULARE I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA.

03. IL SINDACO EMANA ORDINANZE IN CONFORMITA' ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI. NELLE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE IL SINDACO EMANA ALTRESI' ORDINANZE PER MISURE ECCEZIONALI, RELATIVE A SITUAZIONI PROVVISORIE DI URGENTE NECESSITA'. QUALORA SIANO STATI PREVIAMENTE APPROVATI PIANI O PROGRAMMI PER L'EMERGENZA, L'ORDINANZA SI ATTIENE AGLI STESSI, MOTIVANDO LE EVENTUALI DIFFORMITA'.

04. IL SINDACO PROVVEDE INOLTRE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI CON LE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI.

05. QUALORA IL CONSIGLIO NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE PROVVEDE ALLE NOMINE CON PROPRIO ATTO DA COMUNICARE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA.

06. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. IL SINDACO ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI DEMANDATEGLI DALLE LEGGI REGIONALI.

08. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 06 E 07 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE.

09. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.

03. IL SINDACO CHE RICUSI DI GIURARE NEI TERMINI PRESCRITTI O CHE NON GIURI ENTRO IL TERMINE DI UN MESE DALLA COMUNICAZIONE DELL'ELEZIONE, SALVO IL CASO DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO, SI INTENDE DECADUTO DALL'UFFICIO.

10. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 18

ASSESSORE ANZIANO

01. IL PRIMO NOMINATIVO FRA GLI ASSESSORI ELENCATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 03, SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

02. L'ASSESSORE ANZIANO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO, SEMPRE CHE QUESTI NON ABBIANO DESIGNATO L'ASSESSORE DELEGATO.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DELL'ASSESSORE ANZIANO SI SEGUE L'ORDINE DEGLI ASSESSORI SECONDO L'ELENCO DI CUI AL COMMA

01 ED IN CASO DI LORO MANCANZA O IMPEDIMENTO SUBENTRA IL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. SE L'ASSESSORE ANZIANO E' CESSATO DALLA CARICA PER DIMISSIONI, REVOCA O ALTRA CAUSA, IL CONSIGLIO ALL'ATTO DELL'ELEZIONE DEL SOSTITUTO INDIVIDUA ANCHE CHI SVOLGE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO.

05. GLI ASSESSORI ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO SVOLGERE LE FUNZIONI DI ASSESSORE ANZIANO O DI ASSESSORE DELEGATO.

06. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, L'ASSESSORE ANZIANO E' DESIGNATO DAL CONSIGLIO TRA I COMPONENTI LA GIUNTA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

ART. 19

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA, DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA'

A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 14.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

06. LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA, NONCHE' LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE NELLE FORME INDICATE DALL'ARTT. 15, SI APPLICANO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI O

SOTTOPOSTE A VIGILANZA, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20

RESPONSABILITA'

01. PER GLI AMMINISTRATORI E PER IL PERSONALE DEL COMUNE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

02. IL TESORIERE ED OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBAIA MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DEI BENI DEL COMUNE, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISCANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI DEVONO RENDERE IL CONTO DELLA LORO GESTIONE.

ART. 21

OBBLIGO DI ASTENSIONE

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1981 N. 154, I COMPONENTI DEGLI ORGANI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI O SOTTOPOSTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE DEI LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DEL CONIUGE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA 01 COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. IL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA AL SEGRETARIO COMUNALE E AL VICE SEGRETARIO.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ART. 22

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, IL VOLONTARIATO, LA COOPERAZIONE E LE PRO LOCO OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FAVORISCE LA COSTITUZIONE ED IL POTENZIAMENTO DELLE STESSE QUALI STRUMENTI DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE: A. SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE; B. GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO; C. METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 51 ; D. AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E A COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI. NEL CASO DI ASSEGNAZIONI DI FONDI, IL RENDICONTO E'

APPROVATO DALLA GIUNTA; E. FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI INTERESSANTI L'ASSOCIAZIONISMO.

ART. 23

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE: A. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, E IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON GLI STESSI; B. LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, STRUTTURE O SPAZI IDONEI.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 24

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGANO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA SCRITTA NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE ALLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE E COMUNQUE IL LORO INSERIMENTO NELL'ORDINE DEL GIORNO DIVENTA AUTOMATICO QUALORA SIANO SOTTOSCRITTE DA ALMENO UN QUINTO DEGLI ELETTORI. IL SINDACO E' ALTRESI' TENUTO AD INSERIRE NEL PREDETTO ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI ALLE QUALI NON SIA STATA DATA RISPOSTA NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

03. LE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI.

ART. 25

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI PROCEDERE ALL'APPROVAZIONE DI

PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA, PUO' DELIBERARE, ANCHE SU RICHIESTA DI ALMENO UN TERZO DEGLI ELETTORI, L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI INTERESSANTI DI NORMA TUTTO IL CORPO ELETTORALE.

CON DELIBERAZIONE MOTIVATA E SULLA BASE DI CRITERI DI IMPARZIALITA' ED OBIETTIVITA', LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE LIMITATA AD UNA PARTE DETERMINATA DEL CORPO ELETTORALE.

02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO DEVE INDICARE IL QUESITO IN MANIERA CHIARA, SEMPLICE ED UNIVOCA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM NEI SEGUENTI CASI:

A) IN MATERIA NON RIENTRANTE NELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

B) IN MATERIA DI BILANCI, TRIBUTI E TARIFFE;

C) QUALORA IL QUESITO MANCHI DELLE CARATTERISTICHE SPECIFICATE NEL COMMA 02;

D) QUALORA IL QUESITO NON SIA ACCOMPAGNATO DALLA QUANTIFICAZIONE DEI COSTI E DALLA INDICAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA.

04. SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SI PRONUNCIA UN'APPOSITA COMMISSIONE FORMATA DAL SINDACO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA TRE CONSIGLIERI COMUNALI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALMENO UNO DESIGNATO DALLE MINORANZE.

05. I REFERENDUM CONSULTIVI VENGONO EFFETTUATI NON PIU' DI UNA VOLTA L'ANNO, NEL PERIODO COMPRESO FRA IL 01 APRILE ED IL 30 GIUGNO.

LA DATA DI EFFETTUAZIONE E' INDICATA CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, DA EMANARSI ENTRO IL 28 FEBBRAIO, IN BASE ALLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02. NON POSSONO ESSERE PROPOSTI REFERENDUM CONSULTIVI, NE' POSSONO ESSERE RICEVUTE LE RELATIVE RICHIESTE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. IN OGNI CASO I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. LA VOTAZIONE PER IL REFERENDUM SI SVOLGE A SUFFRAGIO UNIVERSALE, CON VOTO DIRETTO, LIBERO E SEGRETO.

07. PER LA COSTITUZIONE DEI SEGGI E DEGLI UFFICI ELETTORALI, PER QUANTO NON PREVISTO DALLO STATUTO, SI APPLICANO LE NORME STATALI VIGENTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE DELLE COMPETENZE E DELLE FUNZIONI DALLA LEGGE STESSA ASSEGNATE AL MINISTERO DELL'INTERNO.

08. I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI SONO CONSEGNATI AGLI ELETTORI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 05. I CERTIFICATI NON RECAPITATI AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI E I DUPLICATI POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO L'UFFICIO COMUNALE DAGLI ELETTORI STESSI, A DECORRERE DAL TRENTACINQUESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE DI DETTO PROVVEDIMENTO.

09. IN CIASCUNA SEZIONE E' COSTITUITO UN UFFICIO ELETTORALE COMPOSTO DI UN PRESIDENTE, DI TRE SCRUTATORI, DI CUI, UNO, DESIGNATO DAL PRESIDENTE, ASSUME LE FUNZIONI DI VICEPRESIDENTE, E DI UN SEGRETARIO.

10. ALLE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO PRESSO I SEGGI, NONCHE' ALLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM POSSONO ASSISTERE, OVE LO RICHIEDANO, UN RAPPRESENTANTE DI OGNUNO DEI PARTITI

POLITICI RAPPRESENTATI IN CONSIGLIO COMUNALE E UN RAPPRESENTANTE DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM. ALLE DESIGNAZIONI DEI PREDETTI RAPPRESENTANTI PROVVEDE PERSONA MUNITA DI MANDATO DEL CAPOGRUPPO CONSILIARE O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM, AUTENTICATO NEI MODI DI LEGGE.

11. LE SCHEDE PER IL REFERENDUM, DI CARTA CONSISTENTE DI TIPO UNICO, SONO PREDISPOSTE DALLA GIUNTA COMUNALE E CONTENGONO IL QUESITO FORMULATO NELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA 02, LETTERALMENTE TRASCritto A CARATTERI CHIARI E LEGGIBILI.

12. L'ELETTORE VOTA TRACCIANDO CON LA MATITA UN SEGNO SULLA RISPOSTA DA LUI PRESCELTA E, COMUNQUE, NEL RETTANGOLO CHE LA CONTIENE.

13. PRESSO IL SEGRETARIO COMUNALE E' COSTITUITO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO DI CUI AL COMMA 05, L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, COMPOSTO DA N. 03 GARANTI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DI CUI ALMENO UNO DESIGNATO DALLA MINORANZA. I GARANTI DEBONO ESSERE SCELTI TRA CITTADINI DI COMPROVATA AUTORITA' ED INTEGRITA' CHE ABBIANO UNA MATURATA ESPERIENZA

NEL CAMPO DELLA TUTELA DEI DIRITTI, NON SIANO DIPENDENTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NON ABBIANO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI IN SEDE DI PARTITO. IL CONSIGLIO NOMINA ANCHE N. 03 GARANTI SUPPLEMENTI DI CUI ALMENO UNO DESIGNATO DALLA MINORANZA, PER SOSTITUIRE I PRIMI IN CASO DI IMPEDIMENTO. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM E' PRESIEDUTO DAL SEGRETARIO COMUNALE. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO SONO ESERCITATE DA UN DIPENDENTE COMUNALE DESIGNATO DAL SEGRETARIO COMUNALE.

14. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM, SULLA BASE DEI VERBALI DI SCRUTINIO TRASMESSI DALLE SEZIONI, PROCEDE, IN PUBBLICA ADUNANZA, ALL'ESAME E ALLA DECISIONE DEI RECLAMI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO, AL RIESAME DEI VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI, ALL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E DEI VOTANTI, E QUINDI ALLA SOMMA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI, DI QUELLI FAVOREVOLI E DI QUELLI CONTRARI ALLA PROPOSTA SOTTOPOSTA AL REFERENDUM.

15. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' APPROVATO, SE ALLA VOTAZIONE HA PARTECIPATO ALMENO IL CINQUANTA PER CENTO PIU' UNO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA SU DI ESSO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI.

16. L'UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM CONCLUDE LE OPERAZIONI PROCEDENDO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM.

17. ENTRO 60 GIORNI DALLA APPROVAZIONE DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO I PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

18. PER LA RACCOLTA DELLE FIRME NECESSARIE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM, DEBONO ESSERE USATI APPOSITI MODULI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E VIDIMATI DAL SINDACO. SU TALI MODULI DEVE ESSERE INDICATO, A CURA DEI PROMOTORI, IL QUESITO DA SOTTOPORRE A REFERENDUM. IN CALCE ALLA FORMULA I MODULI DEBONO INDICARE I NOMI DEI PROMOTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, IN NUMERO NON INFERIORE A 60. LA RICHIESTA DI REFERENDUM NON PUO' ESSERE PRESENTATA SU MODULI VIDIMATI DA OLTRE 06

MESI. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO, PER LA RACCOLTA DELLE FIRME, SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 04 E 05 DELLA LEGGE REGIONALE 05 APRILE 1980 N. 18, INTENDENDO SOSTITuite ALLE PAROLE "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE" LE PAROLE "SEGRETERIA COMUNALE".

ART. 26

DIRITTI D' ACCESSO E D' INFORMAZIONE DEI CITTADINI

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L' ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 07 , IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA, IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L' ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L' ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O COMUNQUE DELLA STESSA UTILIZZATI AI FINI

DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO. DETTO REGOLAMENTO NEL DISCIPLINARE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO TIENE CONTO DELL' ESIGENZA DI NON TURBARE L' ORDINAMENTO DELL' ARCHIVIO O IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA E DEGLI ALTRI UFFICI DEL COMUNE.

L' ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, ED ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L' AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI;

INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE, IL COMUNE ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARI E ALLE ASSOCIAZIONI.

10. LE AZIENDE E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE HANNO L'OBBLIGO DI INFORMARE LA LORO ATTIVITA' A TALI PRINCIPI.

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 27

DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE NON SI AVVALE DELLA FACOLTA' PREVISTA DALL' ARTT. 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , RELATIVA ALLA ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL COMUNE PROMUOVE LE OPPORTUNE INIZIATIVE PER LA ISTITUZIONE DEL PREDETTO UFFICIO MEDIANTE LA STIPULA DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI ENTI AL FINE DI REALIZZARE UN SERVIZIO ASSOCIATO CON UN UNICO DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE.

03. LA CONVENZIONE FRA ENTI STABILISCE, OLTRE ALLE FUNZIONI, PREROGATIVE E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO, LE MODALITA' RELATIVE ALLA NOMINA, LA DURATA IN CARICA NONCHE' LA RIELEGGIBILITA' O MENO DEL SOGGETTO INCARICATO.

CAPO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 28

FINANZA LOCALE

01. IL COMUNE HA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA.

02. IL COMUNE HA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 29

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. IL COMUNE DELIBERA ENTRO IL 31 OTTOBRE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

02. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

03. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEVONO COMUNQUE ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRNE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

04. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

05. I RISULTATI DI GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDEnte IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

06. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

07. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

ART. 30

REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', DI AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E DEI CONTRATTI.

02. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

ART. 31

REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA UN REVISORE DEI CONTI.

02. IL REVISORE E' SCELTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 57, COMMA 02, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142. AD ESSO SI APPLICANO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ARTICOLO 2399 DEL CODICE CIVILE. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE, PUO' DEPOSITARE PROPOSTE E SEGNALAZIONI RIVOLTE AGLI ORGANI COMUNALI. HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

04. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; ESERCITA, SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE E ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE STESSA, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

05. LA RELAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' CORREDATA DI UNA PARTE ECONOMICA CHE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A

CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE. A TAL FINE IL REVISORE PUO' CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE VENGANO EFFETTUATE VERIFICHE AI SENSI DELL' ARTT. 32 .

06. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL SUO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 32

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE VERIFICHE PERIODICHE, ANCHE DI SINGOLI PROVVEDIMENTI, SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', SULL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI DIPENDENTI DEL COMUNE.

02. LE VERIFICHE PERIODICHE HANNO LO SCOPO DI ACCERTARE: A. LO STATO DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E INTERVENTI DI CUI GLI ORGANISMI INDICATI AL COMMA 01 SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI; B. I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI RAGGIUNTI ED IL GRADO DI EFFICIENZA CONSEGUITO DAGLI ORGANISMI DI CUI AL COMMA 01 IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI ED AI TEMPI PREVISTI.

03. I RISULTATI DELLE VERIFICHE PERIODICHE SONO COMUNICATI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA GIUNTA ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELLA AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

CAPO 06

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 33

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI.

02. PARTECIPA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AL PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE QUESTIONI SOLLEVATE NEL CORSO DI DETTE RIUNIONI.

03. PUO' ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE I CONTRATTI.

04. SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, I SEGUENTI COMPITI: A. L'EMANAZIONE, IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, DI TUTTI GLI ATTI, COMPRESI QUELLI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, COSTITUENTI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI, COMPRESI LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI. TALE ESECUZIONE HA

LUOGO NEI CASI IN CUI L' ATTO HA NATURA VINCOLATA OPPURE
COMPORTA UNA DISCREZIONALITA' DI CARATTERE TECNICO; B. LA PRESIDENZA
DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER LA COPERTURA
DEI POSTI VACANTI; C. LA PRESIDENZA DI TUTTE LE COMMISSIONI DI GARA O DI
CONCORSO, COMPRESSE QUELLE PER L' AGGIUDICAZIONE DI APPALTI
O DI FORNITURE; D. L' ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI
CONCORSO, DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C); E. GLI
ADEMPIMENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 50; F. L' EMANAZIONE DEGLI ATTI DELEGATI
DALLA GIUNTA O DAL SINDACO; G. GLI ATTI PROPULSIVI ,
MEDIANTE ORDINI DI SERVIZIO, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI
SCATURENTI DALLA LEGGE O DA ATTO AMMINISTRATIVO O DA CONTRATTO; H.
L' ESERCIZIO DEI POTERI E L' ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SPESA DI CUI
ALLA LETTERA C) DELL' ARTICOLO 16; I. LA CONTESTAZIONE DEGLI
ADDEBITI AL PERSONALE E L' IRROGAZIONE DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA
CENSURA.

05. PER LA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI E LA DISCIPLINA DELLA
RELATIVA RESPONSABILITA' SI APPLICANO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI
LEGGE.

ART. 34

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE,
LO COAUDIUIVA E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA
O IMPEDIMENTO.

ART. 35

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DISCIPLINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE E
L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI
DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO
PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'. IL REGOLAMENTO
DISCIPLINA L' ATTRIBUZIONE AI FUNZIONARI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI
PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI
DELL' ENTE. IL REGOLAMENTO SI UNIFORMA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI
INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI
MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO
COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI REALIZZANO GLI
OBIETTIVI INDICATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE IN BASE A CRITERI
DI AUTONOMIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI
IMPARZIALITA' E TRASPARENZA.

ART. 36

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

01. LA GIUNTA PUO' RICOPRIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DI DIRITTO PUBBLICO O ECCEZIONALMENTE, DI DIRITTO PRIVATO POSTI
DI RESPONSABILE DEI SERVIZI O DEGLI UFFICI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE.

02. IL CONTRATTO, STIPULATO UNICAMENTE CON SOGGETTI FORNITI DI

ADEGUATA ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, E COMUNQUE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI STUDIO E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, HA DURATA NON SUPERIORE A TRE ANNI ED E' RINNOVABILE.

03. L'INCARICO COMPORTA UNA RETRIBUZIONE ONNICOMPRESIVA COMMISURATA AL TIPO DI PRESTAZIONE OFFERTA, ALL'ORARIO COMPLESSIVO DI LAVORO, NONCHE' ALLE RESPONSABILITA' INERENTI ALLA FUNZIONE ESERCITATA. AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SI APPLICANO, IN QUANTO POSSIBILE, LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I DIPENDENTI NON DI RUOLO.

04. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE PER I DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE, NONCHE', SALVA DIVERSA DISCIPLINA DEL CONTRATTO, QUELLE RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO, AL CONGEDO ED AL DIVIETO DI PERCEPIRE INDENNITA'.

ART. 37

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. LA GIUNTA COMUNALE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, E CON CONVENZIONI A TERMINE, PUO' CONFERIRE INCARICHI A ISTITUTI, ENTI, PROFESSIONISTI, ESPERTI PER L'ESECUZIONE DI PARTICOLARI INDAGINI O STUDI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA I CRITERI DI SCELTA DEL SOGGETTO CUI VIENE CONFERITO L'INCARICO E INDIVIDUA GLI ELEMENTI ESSENZIALI DA PREVEDERE IN CONVENZIONE.

ART. 38

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 07

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 39

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME: A. IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA; B. IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE; C. A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU'

SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE; D. A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE; E. A MEZZO DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 40

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI (ANNULLATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO NELLA SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1991 , PROT. N. 10442/1/AG).

CAPO 08

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 41

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. APPOSITO REGOLAMENTO DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO L'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'UFFICIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE, NONCHE' DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.
02. IL COMUNE PROVVEDE A DARE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE AI SENSI DEL COMMA 01 .
03. IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA PROVVEDE AD ASSEGNARE A SE' O AD ALTRO DIPENDENTE ADDETTO ALL'UNITA' STESSA LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO INERENTE IL SINGOLO PROCEDIMENTO, NONCHE', EVENTUALMENTE DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE. IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELL'ATTO DI ASSEGNAZIONE DI RESPONSABILITA' E' SCRITTO E MOTIVATO.
04. FINO A QUANDO NON SIA STATA EFFETTUATA L'ASSEGNAZIONE DI CUI AL COMMA 03, OPPURE QUALORA ESSA SIA STATA REVOCATA, E' CONSIDERATO RESPONSABILE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO IL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA DETERMINATA A NORMA DEL COMMA 03.
05. L'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE ED IL NOMINATIVO DEL RESPONSABILE SONO COMUNICATI ALLE PARTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
E, A RICHIESTA, A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE. NEL CASO DI RICHIESTA, L'EVENTUALE DINIEGO DEL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE MOTIVATO ENTRO CINQUE GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA STESSA. IN ASSENZA DI DINIEGO, LA RICHIESTA E' DA CONSIDERARSI ACCOLTA E LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO I SUCCESSIVI TRE GIORNI.
06. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: A. VALUTA, AI FINI ISTRUTTORI, LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I PRESUPPOSTI RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO; B. ACCERTA D'UFFICIO I FATTI, DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, E ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN PARTICOLARE PUO' RICHIEDERE LA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE E PUO'

ESPERIRE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARE ESIBIZIONI DOCUMENTALI; C. PROPONE L'INDIZIONE AL SINDACO O AL SEGRETARIO COMUNALE DA QUESTI DELEGATO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI; D. CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI; E. ADOTTA, OVE NE ABBA LA COMPETENZA, IL PROVVEDIMENTO FINALE, OVVERO TRASMETTE GLI ATTI ALL'ORGANO COMPETENTE O AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ADOZIONE.

ART. 42

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO STESSO E' COMUNICATO, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 43 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E A QUELLI CHE PER LEGGE DEBONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.
02. NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 01 RESTA SALVA LA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELLA EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 43

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.
02. NELLA COMUNICAZIONE DEBONO ESSERE INDICATI: A. L'ORGANO COMPETENTE PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO; B. L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO; C. L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; D. L'UFFICIO DOVE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
03. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL COMMA 02 MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA', DI VOLTA IN VOLTA STABILITE.
04. L'OMMISSIONE DI TALUNA DELLE COMUNICAZIONI PRESCRITTE PUO' ESSERE FATTA VALERE SOLTANTO DAL SOGGETTO NEL CUI INTERESSE LA COMUNICAZIONE E' PREVISTA.

ART. 44

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

ART. 45

DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

01. I SOGGETTI DI CUI ALL` ARTT. 42 E QUELLI INTERVENUTI AI SENSI DELL` ARTT. 44 HANNO DIRITTO: A. DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL` ARTT. 26 ; B. DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L`AMMINISTRAZIONE HA L`OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL`OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

02. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 42 , 43 E 44 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DEGLI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

ART. 46

ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DELL` ARTT. 45 , L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, ACCORDI CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI E SONO STIPULATI PER ISCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI.

03. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE RECEDE UNILATERALMENTE DALL`ACCORDO, PROVVEDENDO A LIQUIDARE UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AI PREGIUDIZI EVENTUALMENTE VERIFICATISI A DANNO DEL PRIVATO.

ART. 47

PARERI DEL SEGRETARIO E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHiesto IL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DELL`UFFICIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , UNITAMENTE AL FUNZIONARIO PREPOSTO.

ART. 48

MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

01. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI NORMATIVI E PER QUELLI A CONTENUTO GENERALE, OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE E' FORNITO DI MOTIVAZIONE.

02. LA MOTIVAZIONE INDICA I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

03. QUALORA LE RAGIONI DELLA DECISIONE SIANO ESPRESSE MEDIANTE RINVIO AD ALTRO ATTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, QUEST'ULTIMO E' INDICATO E RESO DISPONIBILE.

04. IN OGNI PROVVEDIMENTO DA NOTIFICARE SONO INDICATI IL TERMINE E L'AUTORITA' CUI E' POSSIBILE RICORRERE.

ART. 49

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE L'ESAME CONTESTUALE DI PIU' INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI INIZIATIVA COMUNALE, IL SINDACO INDICE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI.

02. LA CONFERENZA PUO' ESSERE INDETTA ANCHE QUANDO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEBBA ACQUISIRE INTESE, CONCERTI, NULLA OSTA O ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IN TAL CASO LE DETERMINAZIONI CONCORDATE NELLA CONFERENZA TRA TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERVENUTE TENGONO LUOGO DEGLI ATTI PREDETTI.

03. SI CONSIDERA ACQUISITO L'ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE LA QUALE, REGOLARMENTE CONVOCATA, NON ABBA PARTECIPATO ALLA CONFERENZA O VI ABBA PARTECIPATO TRAMITE RAPPRESENTANTI PRIVI DELLA COMPETENZA AD ESPRIMERNE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA', SALVO CHE ESSA NON COMUNICHI AL SINDACO IL PROPRIO MOTIVATO DISSENSO ENTRO VENTI GIORNI DALLA CONFERENZA STESSA OVVERO DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE COMUNICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI ADOTTATE, QUALORA QUESTE ULTIME ABBIANO CONTENUTO SOSTANZIALMENTE DIVERSO DA QUELLE ORIGINARIAMENTE PREVISTE.

04. RESTA SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 14, COMMA 04, DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241.

ART. 50

DELIBERAZIONE A CONTRATTARE E RELATIVE PROCEDURE

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE: A. IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE; B. L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI; C. LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI DI OPERE, DEVONO ESSERE DI REGOLA PRECEDUTI DA PUBBLICI INCANTI CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

ART. 51

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI SONO SUBORDINATI ALLA PREDETERMINAZIONE ED ALLA PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CUI L'AMMINISTRAZIONE DEVE ATTENERSI.

02. L'EFFETTIVA OSSERVANZA DI DETTI CRITERI E MODALITA' DEVE RISULTARE DAI SINGOLI PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI AL
COMMA

01.

ART. 52

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DI CITTADINI AI SENSI DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1968 , N. 15 , MODIFICATA DALLA LEGGE 11 MAGGIO 1971 , N. 390 .

02. QUALORA L'INTERESSATO DICHIARI CHE FATTI, STATI E QUALITA' SONO ATTESTATI IN DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE D'UFFICIO ALL'ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI STESSI O DI COPIA DI ESSI.

03. PARIMENTI SONO ACCERTATI D'UFFICIO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CERTIFICARE.

ART. 53

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE CONSEGUONO OBBLIGATORIAMENTE AD UN'ISTANZA O CHE DEBBONO ESSERE INIZIATI D'UFFICIO SONO CONCLUSI CON L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO.

02. IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE, SALVA DIVERSA STATUZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI, E' DI TRENTA GIORNI, DECORRENTI DALL'INIZIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO E' AD ISTANZA DI PARTE.

ART. 54

PUBBLICAZIONI ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. LO STATUTO, LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO SONO AFFISSI ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALL' INIZIO DELLA PUBBLICAZIONE.

03. NEL CASO DI URGENZA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI.

ART. 55

FORME PARTICOLARI DI PUBBLICAZIONE

01. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDE CON FORME IDONEE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE DIRETTIVE, PROGRAMMI, ISTRUZIONI, CIRCOLARI E DI OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULL' ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI, O NEL QUALE SI DETERMINA L' INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER LA LORO APPLICAZIONE.

02. SONO ALTRESI' PUBBLICATE TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE A PRECISARE E A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO DI ACCESSO.

CAPO 09

FORME DI COLLABORAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 56

FORME DI COLLABORAZIONE, CONVENZIONI

01. AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO CONTRATTI, CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, COSTITUZIONE DI CONSORZI, ISTITUZIONE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE.

02. LE CONVENZIONI STABILISCONO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. IL COMUNE COLLABORA CON LO STATO, CON LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, CON LA REGIONE, CON LA PROVINCIA E CON TUTTI GLI ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI CHE HANNO POTERI DI INTERVENTO IN MATERIE INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE, AL FINE DI ACCRESCERE IL NUMERO E LA QUALITA' DEI SERVIZI RESI ALLA POPOLAZIONE.

ART. 57

CONSORZI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI LA RELATIVA CONVENZIONE UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. IN PARTICOLARE LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. IL COMUNE E' RAPPRESENTATO NELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 17 LETTERA D).

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, O COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO, QUALORA LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO SPETTI AL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO, NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO ED E'

PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PRODUCE GLI EFFETTI DELLA INTESA DI CUI ALL'ARTICOLO 81 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, E, SEMPRE CHE VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA, NEI CASI DI CUI AL COMMA 01 , E GLI EVENTUALI INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO PRESIDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DA RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI INTERESSATI, NONCHE' DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE O DAL PREFETTO NELLA PROVINCIA INTERESSATA, SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI STATALI O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

CAPO 10

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI

ENTRO TRENTA GIORNI E LE INTEGRAZIONI O MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 60

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO E LE NORME INTEGRATIVE O MODIFICATIVE DELLO STESSO ENTRANO IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE.

02. ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO PER ASSUMERE I NECESSARI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.